

STATUTO UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DEL DELTA

Approvato dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l'Unione, in conformità all'art. 32, comma 6, TUEL, con i seguenti provvedimenti consiliari:

- deliberazione del Consiglio del Comune di Codigoro, n. 54 del 25/10/202;
- deliberazione del Consiglio del Comune di Goro, n. 32 del 25/10/202;
- deliberazione del Consiglio del Comune di Mesola, n. 456 del 25/10/2022;

Atti deliberativi pubblicati all'Albo Pretorio dei rispettivi Enti e inviato al Ministero dell'Interno ai fini previsti dall'art. 6 TUEL

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - COSTITUZIONE DELL'UNIONE

- 1 In attuazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali e delle Leggi Regionali concernenti la disciplina delle forme associative degli Enti Locali, è costituita l'Unione denominata "Unione dei Comuni delle Terre del Delta", composta dai Comuni di Codigoro, Goro e Mesola.
- 2 L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
- 3 La sede legale dell'Unione è individuata presso il Comune di Codigoro.
- 4 Gli organi collegiali dell'Unione possono riunirsi nella sede dell'Ente o in luoghi diversi al fine di assicurare la presenza dell'Unione in tutto il territorio.
- 5 L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone approvati dal Consiglio dell'Unione. L'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati da apposito regolamento.
- 6 Il presente Statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Unione dei Comuni delle Terre del Delta.

ART. 2 - FINALITÀ DELL'UNIONE

- 1 L'Unione promuove la valorizzazione e lo sviluppo socioeconomico dei territori degli Enti Locali che la costituiscono; promuove altresì l'integrazione tra i Comuni che la compongono ed il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle funzioni e dei servizi erogati ai cittadini nell'intero territorio, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali.
- 2 L'Unione, nel perseguimento delle finalità che le sono proprie, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento degli Enti Locali.
- 3 Ai sensi dell'Art. 32 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali contenuto nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Unione rappresenta l'Ente di secondo livello scelto per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali al fine di governare con maggiore efficienza, efficacia ed economicità l'intero territorio.
- 4 I rapporti con i Comuni limitrofi e quelli aderenti all'Unione, con la Provincia e la Regione sono uniformati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.
- 5 L'Unione garantisce l'informazione ai Comuni aderenti in merito alle proprie politiche, ai propri indirizzi ed azioni. L'Unione provvede a trasmettere ai Comuni, copia delle deliberazioni

assunte dalla Giunta, nonché copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione e delle relative deliberazioni.

ART. 3 - PROCEDURA DI ISTITUZIONE DELL'UNIONE

- 1 L'Unione è costituita mediante approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, dell'Atto costitutivo e dello Statuto, con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
- 2 Lo Statuto, adottato nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 6, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, entra in vigore il 30° giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dei singoli Comuni aderenti. I Comuni dovranno pertanto, coordinarsi per procedere alla pubblicazione lo stesso giorno.
- 3 Decorso il termine di pubblicazione dello Statuto, i Sindaci dei Comuni aderenti procedono alla sottoscrizione dell'Atto costitutivo entro il termine di 5 giorni.
- 4 Nei successivi 10 giorni i Consigli comunali dei Comuni aderenti procedono alla elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.
- 5 Dell'esito di dette elezioni dovrà essere data comunicazione scritta al Sindaco del Comune sede dell'Unione, il quale provvederà a convocare la prima seduta del Consiglio dell'Unione che si dovrà svolgere entro 10 giorni successivi all'avvenuta costituzione dell'Organo. L'avviso di convocazione della prima seduta è comunicato con un preavviso di tre giorni liberi antecedenti la data della prima adunanza.
- 6 L'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio dell'Unione comprende i seguenti argomenti:
 - 6.a Comunicazione avente ad oggetto l'avvenuta nomina del Presidente dell'Unione da parte della Giunta, nonché delle deleghe assegnate ai singoli Assessori;
 - 6.b Comunicazione degli indirizzi generali di governo dell'Unione;
 - 6.c Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dell'unione.

ART. 4 - NUOVI INGRESSI

- 1 La richiesta di adesione all'Unione da parte di altri Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali Enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti

- all'Unione, con le modalità stabilite dall'Art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell'Art. 3 del presente Statuto.
- 2 Nell'ambito della modifica statutaria conseguente all'ingresso di nuovi Comuni nell'Unione, si dovrà procedere alla revisione della composizione del Consiglio dell'Unione così come disciplinata all'Art. 14 del presente Statuto.
 - 3 Qualora la soglia demografica di riferimento per la determinazione del numero dei Consiglieri dell'Unione a seguito di nuovi ingressi si modifichi, il numero dei Consiglieri assegnati all'Unione potrà essere aumentato entro il limite di legge e ciascun Comune provvederà all'elezione dei Consiglieri aggiunti.
 - 4 Nel caso in cui l'ingresso di nuovi Comuni determini la necessità di modificare in riduzione il numero dei Consiglieri dei Comuni già facenti parte dell'Unione, sarà necessario procedere a nuove elezioni del Consiglio dell'Unione.
 - 5 Il Comune richiedente deve procedere all'approvazione del presente Statuto e all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.

ART. 5 - FUNZIONI DELL'UNIONE

- 1 All'Unione può essere conferito, da parte dei Comuni, l'esercizio di funzioni amministrative e servizi propri o delegati. La titolarità delle funzioni proprie dei Comuni che gli stessi conferiscono in gestione all'Unione, resta in capo ai medesimi secondo le leggi vigenti in materia.
- 2 I Comuni di Codigoro, Goro e Mesola, conferiscono all'Unione, all'atto della sua costituzione, le seguenti funzioni:
 - ICT/SIA
 - Polizia Locale
 - Protezione Civile
 - SUE/SUAP/Sismica.
- 3 Il conferimento di funzioni amministrative e servizi si perfeziona con l'approvazione di apposite convenzioni in identico testo da parte dei Consigli Comunali e del Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le convenzioni devono tassativamente specificare:
 - il contenuto della funzione o del servizio conferiti;
 - le finalità;
 - le forme di consultazione degli Enti contraenti nonché la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
 - le modalità di organizzazione e svolgimento della funzione o del servizio;
 - i rapporti finanziari tra gli Enti;
 - i reciproci obblighi e garanzie;
 - la durata e le modalità di revoca del conferimento delle funzioni. La durata del conferimento delle singole funzioni non può essere inferiore a 5 anni. La revoca anticipata da

parte di uno o più Comuni è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta con l'accordo di tutti gli enti aderenti all'Unione;

- le conseguenze finanziarie (anche di carattere sanzionatorio e risarcitorio) della revoca delle funzioni prima della scadenza e del mancato rinnovo del conferimento delle stesse alla scadenza pattuita, ferma restando la disciplina contenuta nell'Art. 8 con riferimento alla fattispecie del recesso del Comune dall'Unione e nell'Art. 22 con riferimento al personale.
- 4 A seguito del conferimento delle funzioni, all'Unione competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti.
 - 5 L'Unione, inoltre, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai Comuni all'atto del conferimento della funzione. Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 22 del presente Statuto, all'Unione sono, inoltre, trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni e servizi ad essa affidati in gestione, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dai bilanci dei Comuni.

ART. 6 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DI ULTERIORI FUNZIONI ALL'UNIONE

- 1 Il conferimento di ulteriori funzioni rispetto a quelle indicate al precedente art. 5 avverrà mediante apposite delibere approvate dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione con il voto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il conferimento di ulteriori funzioni può avvenire anche da parte di alcuni soltanto dei Comuni aderenti.
- 2 L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, al fine di evitare che restino in capo ai Comuni competenze residuali inerenti alla funzione.
- 3 L'Unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti le funzioni conferite, facenti capo ai Comuni, in essere alla data del conferimento.
- 4 L'Unione può stipulare convenzioni con Comuni, anche esterni alla stessa e con altre Unioni per l'esercizio di una o più funzioni fondamentali dei Comuni medesimi e di servizi di supporto, a condizione che Ente capofila e Responsabile dell'esercizio associato sia, nella prima fattispecie, l'Unione e, nella seconda, una delle Unioni.

ART. 7 - MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE

- 1 Le spese generali dell'Unione sono ripartite tra tutti i Comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.

2. Le spese relative ai singoli servizi e funzioni vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e dei bacini d'utenza di ciascuno di essi.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi che interessino alcuni soltanto dei Comuni aderenti all'Unione, il riparto delle entrate e delle spese relative, riguarderà esclusivamente i Comuni interessati.
4. In occasione dell'adesione di nuovi Comuni all'Unione, sarà prevista la remunerazione da parte degli stessi dei costi iniziali affrontati dall'Unione per l'avvio dei servizi, che verranno riparametrati tra tutti i Comuni, sulla base del criterio della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.

ART. 8 - DURATA - RECESSO

- 1 L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
- 2 Ogni Comune dell'Unione può recedere, anche unilateralmente, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, non prima di 5 anni dalla sottoscrizione dell'Atto costitutivo e dal conferimento di ciascuna funzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi a tutti i Comuni facenti parte dell'Unione. Il recesso decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata adottata la deliberazione e comporta l'automatico e contestuale recesso da tutte le convenzioni già stipulate per la gestione associata di servizi e funzioni.
- 3 In nessun caso il recesso di un Comune dall'Unione può comportare nuove e maggiori spese a carico dell'Unione stessa e dei Comuni ad essa aderenti. Eventuali costi emergenti a causa del recesso, saranno posti a carico del Comune recedente.
- 4 Gli effetti finanziari del recesso sono regolati dalle singole convenzioni. I contributi percepiti e non utilizzati alla data del recesso restano interamente in capo all'Unione fino al suo scioglimento.
- 5 Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
- 6 Il Comune recedente continua a farsi carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi da parte dell'Unione, trasferendo alla stessa le risorse necessarie secondo una tempistica, da concordare tra le parti, che consenta il rispetto delle scadenze previste nel contratto stipulato tra l'Unione ed il soggetto finanziatore, per il pagamento delle singole rate.
- 7 Tutte le eventuali controversie che insorgono in merito al presente articolo saranno decise da una Commissione composta

dal Segretario dell'Unione e da 2 esperti in materie legali di cui 1 nominato dalla Giunta dell'Unione e 1 designato dal Comune recedente.

ART. 9 - SCIoglimento DELL'UNIONE

- 1 Lo scioglimento dell'Unione è disposto con l'approvazione di una deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti, adottata con le stesse procedure e maggioranze adottate per l'istituzione dell'Unione di cui al precedente art. 3
- 2 Determina altresì lo scioglimento, il recesso dalla medesima da parte di più della metà dei Comuni aderenti.
- 3 Il Consiglio dell'Unione, preso atto dello scioglimento dell'Unione, provvede a nominare, con deliberazione consiliare presa a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il nominativo del Commissario Liquidatore scelto tra funzionari di Comuni non appartenenti all'Unione o di altri Enti Pubblici dotati della necessaria professionalità ed esperienza nel campo finanziario e contabile o tra gli iscritti nell'Albo dei Revisori dei Conti.
- 4 Al termine dell'attività di liquidazione il Commissario Liquidatore trasmette alle Amministrazioni dei Comuni componenti l'Unione il piano di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i comuni stessi; i Consigli Comunali provvedono a ratificare il citato piano di riparto iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi stanziamenti di bilancio in base alla normativa vigente.
- 5 Per quanto riguarda la disciplina del personale nel caso di scioglimento dell'Unione, si rinvia all'Art. 22 del presente Statuto.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

ART. 10 - ORGANI

- 1 Sono Organi di indirizzo e di governo dell'Unione:
 - - il Presidente;
 - - la Giunta;
 - - il Consiglio.
- 2 Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
- 3 Il Consiglio e la Giunta hanno durata corrispondente a quella degli organi di governo dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti a rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al

rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati dalle elezioni in seno alla Giunta e al Consiglio dell'Unione, con le modalità previste dalle norme del presente Statuto.

- 4 Valgono per i componenti degli Organi dell'Unione, le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per gli Organi dei Comuni.
- 5 Le Giunte dei vari Comuni aderenti all'Unione potranno svolgere nei confronti dei rispettivi Sindaci attività d'impulso con appositi atti deliberativi.
- 6 Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività dell'Unione ed assicurare la partecipazione ed il controllo degli amministratori dei Comuni aderenti relativamente alle funzioni conferite, saranno organizzati, con periodicità almeno semestrale, momenti di confronto tra gli stessi ed il Presidente e/o la Giunta dell'Unione; tali momenti di confronto potranno avvenire anche in occasione delle sedute dei Consigli comunali dei Comuni aderenti, su richiesta anche di un singolo Gruppo consiliare.

ART. 11 - IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

- 1 Il Presidente dell'Unione è eletto dalla Giunta a maggioranza assoluta dei componenti; contestualmente è eletto anche un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- 2 Le cariche di Presidente e Vicepresidente, durano un biennio, sono riservate ai Sindaci, non sono delegabili e vengono attribuite con il criterio della rotazione.
- 3 Il Presidente:
 - rappresenta l'Unione, convoca e presiede la Giunta fissandone il relativo ordine del giorno;
 - può attribuire specifiche deleghe per materia ai componenti della Giunta;
 - sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - sovrintende all'organizzazione, al coordinamento e alla vigilanza degli uffici e dei servizi;
 - coordina ed organizza, in accordo con i Sindaci dei Comuni aderenti, gli orari di apertura al pubblico dei servizi facenti capo all'Unione, tenendo conto delle esigenze complessive e generali dell'utenza;
 - nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni ed altri organismi pubblici;
 - nomina il Segretario dell'Unione ed i Responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione, anche a tempo determinato e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge;
 - può affidare a Consiglieri dell'Unione incarichi su materie specifiche, nei limiti stabiliti nel decreto di assegnazione,

evitando interferenze e sovrapposizioni con le materie delegate agli Assessori. La durata di tali incarichi corrisponde al massimo alla durata in carica del Presidente che li ha conferiti.

- 4 Spettano al Presidente le funzioni attribuite al Sindaco, purché non in contrasto con le funzioni e il ruolo dell'Unione.

ART. 12 - LA GIUNTA

- 1 La Giunta, convocata e presieduta dal Presidente, è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti.
- 2 La convocazione e la presidenza della prima seduta della Giunta sono di competenza del Sindaco del Comune sede dell'Unione.
- 3 I Sindaci diversi dal Sindaco eletto Presidente, in caso di impedimento o assenza, possono essere sostituiti dai rispettivi Vicesindaci.
- 4 Nel corso della prima seduta utile del Consiglio dell'Unione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio delle deleghe conferite agli Assessori unitamente agli indirizzi generali di governo, che formano il programma amministrativo dell'Unione.
- 5 La Giunta è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 6 La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza determina la decadenza dalla Giunta dell'Unione.

ART. 13 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

- 1 La Giunta svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio, collabora con il Presidente nell'attività di governo dell'Unione e nell'attuazione e realizzazione degli indirizzi generali formulati dal Consiglio, al quale rende conto riferendone annualmente.
- 2 Spetta alla Giunta compiere tutti gli atti che non siano riservati al Consiglio dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti e che non ricadano nelle competenze del Presidente dell'Unione.
- 3 La Giunta può adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre al Consiglio per la ratifica entro i termini previsti dalla legge.
- 4 È altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ART. 14 - IL CONSIGLIO - COMPOSIZIONE E SUA PRIMA ELEZIONE

- 1 Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione,

scelto tra i componenti del Consiglio medesimo, composto dai Sindaci dei Comuni aderenti, membri di diritto, e da due componenti per ciascun Comune, eletti dai rispettivi Consigli Comunali, di cui uno in rappresentanza dell'opposizione, secondo il seguente schema:

COMUNI	TOTALE	GRUPPO DI MAGGIORANZA	GRUPPO DI MINORANZA	SINDACI
CODIGORO	3	1	1	1
GORO	3	1	1	1
MESOLA	3	1	1	1
TOTALE	9	3	3	3

- 2 Nell'elezione del Consiglio dell'Unione, i Consigli Comunali devono rispettare il principio della garanzia della rappresentanza di entrambi i generi, femminile e maschile. Nel caso in cui ad esito della votazione si constati la mancanza di rappresentanti di uno dei due generi, la votazione dovrà essere ripetuta.
- 3 Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i Consiglieri dell'Unione saranno eletti, con voto segreto, sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i Consiglieri Comunali di maggioranza e l'altra tutti quelli di opposizione presenti nel Consiglio Comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza i Consiglieri Comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti di maggioranza del Consiglio mentre quelli di opposizione voteranno i candidati inclusi nella lista di opposizione. Risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i Consiglieri Comunali che otterranno il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di Consiglieri di maggioranza e opposizione previsti dal presente Statuto per il comune partecipante. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero complessivo di voti di preferenza o, se si tratta del Consigliere candidato Sindaco, la maggior cifra elettorale, alle elezioni amministrative del Consiglio Comunale di appartenenza. Al fine di assicurare l'effettiva rappresentanza sia della maggioranza che dell'opposizione in seno al Consiglio dell'Unione, nel caso in cui una delle due liste di candidati non riceva voti sufficienti per eleggere i propri rappresentanti, saranno membri di diritto del Consiglio dell'Unione, i rappresentanti dei Consiglieri di maggioranza o di opposizione che hanno ottenuto la maggior cifra individuale nelle elezioni amministrative del Comune di appartenenza.
- 4 Ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere Comunale, decade ipso iure anche dalla carica di Consigliere dell'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.
- 5 Decade, altresì, dalla carica di Consigliere dell'Unione colui che non partecipi a tre sedute consecutive dell'Organo consiliare senza giustificato motivo. Le giustificazioni dell'assenza devono

essere fatte pervenire dal Consigliere interessato, in forma scritta, al Presidente del Consiglio e al Segretario dell'Unione prima dell'inizio della seduta consiliare.

- 6 I rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione delle/dei successori da parte dei nuovi Consigli.
- 7 I Consigli rinnovati dovranno provvedere alla nomina dei nuovi rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione, entro 30 giorni dalla data di insediamento.
- 8 Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie competenze, può avvalersi di Commissioni Consiliari permanenti, costituite nel proprio seno, con funzioni redigenti, consultive ed istruttorie. Può costituire con analoghi compiti, Commissioni speciali, a carattere temporaneo, per oggetti specifici. Il regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Unione, ne disciplinerà la composizione nel rispetto del criterio di proporzionalità, il funzionamento e le attribuzioni.

ART. 15 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

- 1 Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
- 2 Spettano al Consiglio tutte le attribuzioni dei Consigli di cui all'Art. 42 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 16 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- 1 Nella prima adunanza il Consiglio dell'Unione elegge tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un Presidente scelto mediante votazione segreta, limitata ad una preferenza. Il Consiglio elegge contestualmente e con le stesse modalità di voto, un Vicepresidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente del Consiglio.
- 2 Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività.
- 3 Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.
- 4 Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
- 5 Ogni volta che un Comune rinnova i propri rappresentanti in seno all'Unione, si procede al rinnovo della carica del Presidente del Consiglio.

ART. 17 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento, il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 18 - PRINCIPI GENERALI

1. L'Unione, con appositi regolamenti adottati dal Consiglio, disciplina le forme di consultazione dei cittadini rispetto a questioni di rilevante interesse per il territorio dell'Unione, gli strumenti di partecipazione dei cittadini alla formazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare, nonché le modalità di accesso agli atti, al fine di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 19 - ALBO PRETORIO ON-LINE

1. L'Unione ha presso la propria sede un suo Albo Pretorio on-line per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni e delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

ART. 20 - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. Gli organi di governo dell'Unione possono disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti e comunque su problemi di interesse collettivo.
2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee e sedute pubbliche indette dall'Unione.
3. L'Unione riconosce e favorisce forme spontanee di manifestazione di interesse nelle materie inerenti le funzioni ad essa conferite, provenienti da cittadini singoli od organizzati, facenti parte del proprio territorio, formalizzate in petizioni, proposte, istanze o iniziative referendarie.
4. L'esito della consultazione e le manifestazioni spontanee d'interesse, non sono vincolanti per l'Unione; tuttavia, l'Organo

competente è tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

TITOLO IV - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 21 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

1. L'attività dell'Unione è improntata al rispetto del principio di separazione tra attività di gestione e attività di indirizzo politico amministrativo, per cui competerà agli organi di governo la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, è attribuita alla dirigenza dell'Ente mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I dirigenti o, in mancanza, i titolari di posizione organizzativa, per lo svolgimento delle loro funzioni, potranno avvalersi di funzionari comandati o distaccati dai Comuni e già titolari di posizioni organizzative o trasferiti dagli stessi a cui conferire incarichi di posizione organizzativa.
2. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità delle organizzazioni dell'Ente, nonché l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità di realizzazione dei predetti obiettivi, sarà introdotto il controllo di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
3. La spesa sostenuta per il personale dell'Unione non potrà comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma della spesa di personale dei Comuni aderenti ed a regime dovrà conseguire effettivi risparmi.

ART. 22 - IL PERSONALE

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. Il personale che opera nei servizi e nelle funzioni conferite, è di norma trasferito alle dipendenze dell'Unione all'atto del conferimento di tali materie all'Unione. Nella prima fase di avvio dell'Unione, il personale è comandato dai Comuni all'Unione.
3. L'Unione può assumere personale proprio e per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
4. L'Unione può avvalersi, per gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione, di contratti a tempo determinato ai sensi dell'Art. 110 del D.Lgs. 267/2000.
5. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica

complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

6. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli Enti Locali. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Regione-Enti Locali.
7. In caso di scioglimento dell'Unione, recesso di uno o più Comuni o cessazione di funzioni conferite ed in caso di revoca del conferimento di una o più funzioni da parte di uno o più Comuni, è garantita la continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente, secondo le norme che seguono.
8. Nel Nel caso di scioglimento dell'Unione il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione stessa, rientra negli organici dei Comuni di provenienza, nel rispetto della normativa vigente al momento dello scioglimento dell'Unione.
9. Il personale assunto direttamente dall'Unione potrà essere assorbito negli organici dei Comuni aderenti, in conformità con gli accordi che tra essi interverranno e nel rispetto della normativa vigente al momento dello scioglimento dell'Unione.
10. Nell'ipotesi di revoca del conferimento di talune funzioni all'Unione, da parte di uno o più Comuni aderenti, il personale comandato o distaccato rientrerà nella disponibilità del Comune di provenienza, mentre il personale trasferito ed impiegato nello svolgimento di dette funzioni, potrà essere prioritariamente destinato alle stesse o ad altre funzioni e servizi all'interno dell'Unione stessa oppure potrà transitare negli organici dei Comuni recedenti, in base agli accordi che saranno raggiunti tra i Comuni aderenti sentito il personale interessato e nel rispetto della normativa vigente in quel momento.
11. Nell'ipotesi di recesso di uno o più Comuni dall'Unione, infine, il personale comandato o distaccato rientrerà nella disponibilità del Comune di provenienza, mentre il personale dipendente dell'Unione, sarà assegnato al Comune recedente in base all'accordo che sarà raggiunto tra i Comuni e l'Unione, indicativamente in proporzione all'ultima quota di riparto pagato in riferimento ad ogni singola funzione o servizio. Sarà data priorità nel trasferimento al Comune che recede dall'Unione, al personale proveniente dagli organici del Comune stesso.

ART. 23 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'Unione, per lo svolgimento delle attività, potrà avvalersi di uffici e personale propri e/o di uffici e personale dei Comuni aderenti.
2. Con apposito regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali adottati dal Consiglio, si provvederà a disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché le procedure per le assunzioni di personale.

ART. 24 - IL SEGRETARIO

1. Il Presidente dell'Unione al momento del suo insediamento nomina il Segretario dell'Unione scegliendolo tra i Segretari Comunali degli Enti aderenti all'Unione. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Presidente che lo ha nominato. Il Segretario può essere revocato con atto della Giunta dell'Unione per gravi violazioni dei doveri d'ufficio.
2. Alla scadenza del mandato del Presidente il Segretario continuerà a svolgere le proprie funzioni sino alla conferma o alla nomina del nuovo Segretario.
3. Sino alla nomina del Segretario dell'Unione, le relative funzioni sono svolte dal Segretario Generale del Comune sede dell'Unione.
4. In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario, le relative funzioni sono attribuite dal Presidente ad un dirigente o ad un incaricato di posizione organizzativa in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso alla professione di Segretario Comunale, incaricato delle funzioni di Vicesegretario dell'Unione.

ART. 25 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
2. Il Segretario, inoltre:
 - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione;
 - può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione.
3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 26 - ATTIVITÀ FINANZIARIA

1. L'Unione è dotata di un proprio patrimonio e di autonomia finanziaria. Ai sensi dell'Art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, competono all'Unione gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e

dai contributi sui servizi ad essa affidati; alla stessa sono, altresì, trasferite risorse finanziarie dallo Stato e/o dalla Regione previste da precise disposizioni di legge per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. I Comuni per la gestione dei servizi affidati all'Unione, sono tenuti a trasferire a favore delle stesse risorse finanziarie, nel rispetto di quanto sarà previsto nelle relative convenzioni.

ART. 27 - BILANCI

1. L'Unione delibera annualmente il Bilancio di Previsione finanziario redatto in termini di competenza per l'anno successivo, nel rispetto dei termini previsti per i bilanci degli Enti Locali e delle modalità previste dal Regolamento di Contabilità.
2. Successivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione, la Giunta dell'Unione approva il Piano Esecutivo di Gestione unitamente al Piano degli Obiettivi/Piano della Performance.
3. La gestione finanziaria dell'Unione avviene nel rispetto di quanto prevedono le norme di contabilità per gli Enti Locali.

ART. 28 - CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa gestionale dell'Unione e sarà svolto nel rispetto di quanto previsto in materia dalle norme del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento di Contabilità dell'Ente.

ART. 29 - REVISIONE ECONOMICA - FINANZIARIA

1. L'Unione è dotata di un Organo di revisione economico-finanziaria la cui costituzione, durata in carica, funzioni, compiti e prerogative sono disciplinati dalla legge.

ART. 30 - SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite dal Regolamento di Contabilità dell'Unione. Si potrà procedere al rinnovo del contratto di Tesoreria nei confronti del medesimo soggetto, qualora ricorrano le condizioni di legge, per non più di una volta.
2. Il rapporto è regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari per il funzionamento interno dell'Unione, si applicano, in quanto compatibili, comunque non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i Regolamenti in vigore presso il Comune sede dell'Unione.
2. Fino all'individuazione del Tesoriere dell'Unione, tale servizio è affidato al Tesoriere del Comune sede dell'Unione o, in alternativa, al Tesoriere di uno degli altri Comuni aderenti all'Unione.
3. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio dell'Unione entro il termine fissato dall'ordinamento giuridico.

ART. 32 - NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nei vari Titoli del presente Statuto, si rinvia a quanto previsto dalle norme in materia di ordinamento degli Enti Locali.
2. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio on-line dei Comuni aderenti per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
3. Le proposte di modifica del presente Statuto, formulate dalla Giunta dell'Unione, sono deliberate dal Consiglio dell'Unione, con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale.